



COMUNE DI LARI

**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI
ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI DISAGIO
ECONOMICO**

INDICE

norme generali

titolo I : finalità

art. 1 – finalità degli interventi

titolo II interventi - destinatari

art. 2 – interventi attivabili

art. 3 – destinatari degli interventi:

art. 4 – contributi economici continuativi

art. 5 – contributi economici straordinari

art. 6 – contributi finalizzati all'assistenza domiciliare

art. 7 – risorse impiegate

titolo III procedimento

art. 8 – procedimento

art. 9 – commissione di valutazione

art. 10 – modalità di presentazione della domanda

titolo IV – criteri di accesso

art. 11– criteri per la determinazione dell'i.s.e.e.

art. 12 – composizione del nucleo familiare

art.13 – requisiti per l'accesso agli interventi

art.14 – obblighi dei beneficiari degli interventi

titolo V – verifiche - ricorsi

art.15 – accertamenti e verifiche

art.16 – ricorsi

art.17 – controlli

titolo VI disposizioni finali – decorrenza - pubblicità

art.18 – ulteriori interventi assistenziali di natura economica

art.19 – disposizioni finali e transitorie

art.20 – decorrenza del regolamento

art.21 – pubblicità del regolamento

NORME GENERALI

Nell'ambito delle politiche sociali il Comune di Lari ritiene necessario regolamentare, per il proprio ambito di competenza, gli interventi di sostegno alle persone in stato di bisogno come strumento a garanzia del soddisfacimento delle necessità fondamentali di vita sia dei singoli individui, sia dei nuclei familiari, al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà, in attuazione dei principi espressi all'art. 4 dello Statuto della Regione Toscana e dell'art. 7 dello Statuto Comunale. Il presente regolamento tiene conto dei criteri e delle priorità stabilite nel Piano Sociale Regionale e sarà oggetto di revisione in caso di variazione sostanziale dei futuri piani.

Il presente regolamento adottato anche ai sensi del D. Leg.vo n. 109/1998 integrato con le modifiche dal D. Leg.vo n. 130/2000 e successivi decreti attuativi (D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001 e D.P.C.M. 18/5/2001) disciplina l'applicazione della normativa I.S.E.E. agli interventi assistenziali di natura economica a favore dei cittadini in stato di disagio economico di cui al successivo art.2

L'I.S.E.E., infatti, valuta in maniera standardizzata e uniforme, la capacità economica del nucleo familiare, che intende accedere a prestazioni sociali comunali agevolate.

L'obiettivo principale dell'I.S.E.E. è di qualificare lo "Stato Sociale", impegnandosi nella direzione di una maggiore equità e compatibilità con i vincoli di bilancio; l'intento è di "testare" un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale agevolata erogata per coloro che richiedono servizi comunali non destinati alla generalità dei soggetti e comunque collegati a determinate situazioni economiche.

La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo la "dichiarazione sostitutiva unica" (D.P.C.M. 18/5/2001).

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziale disciplinati dal presente regolamento vengono coordinati con le misure e i criteri previsti dalla legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n.328 e dalla L.R.3 ottobre 1997 n.72 Riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati.

Titolo I : finalità

Art. 1 – Finalità degli interventi

Il presente regolamento definisce criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di carattere economico, in favore di cittadini italiani o stranieri residenti nel comune di Lari. Gli interventi di sostegno di cui al presente regolamento sono rivolti ad assicurare i mezzi per far fronte alle esigenze vitali minime ed a sostenere l'autonomia della persona e delle famiglie, sempre garantendo il rispetto delle esigenze individuali e delle convinzioni personali; i benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di difficoltà e del pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

Entro i limiti delle risorse finanziarie previste nel bilancio e dei beni comunali finalizzati a scopi sociali, gli interventi sono destinati prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o con handicap accertato, ad anziani e a famiglie in situazioni di disagio sociale

accertato dai competenti servizi sociali.

Titolo II interventi - destinatari

Art. 2 – Destinatari degli interventi

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi e/o benefici i residenti nel Comune di Lari.

Gli interventi si estendono altresì ai non residenti ed agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili.

Art. 3 – Interventi attivabili

Allo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, possono essere attivati, secondo le previsioni del presente regolamento, i seguenti interventi:

- a) Erogazione di buoni acquisto per generi alimentari e/o di prima necessità;
- b) Contributi economici continuativi
- c) Contributi economici straordinari o una Tantum ;
- d) Contributi economici finalizzati all'assistenza domiciliare;
- e) Altri interventi da parte di soggetti terzi attivabili in base a convenzioni ed accordi specifici.

I suddetti interventi possono essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la tesoreria comunale
- b) la gestione di una cifra in denaro da parte dell'assistente sociale per conto del beneficiario non in grado di provvedervi
- c) la corresponsione di buoni spesa da utilizzarsi presso esercizi commerciali

Art. 4 – Contributi economici continuativi

Per contributo continuativo si intende il sussidio economico erogato periodicamente diretto a garantire un livello minimo di sussistenza all'assistito e al suo nucleo familiare.

Art. 5 – Contributi economici straordinari

Per contributo straordinario si intende il sussidio economico erogato in modo saltuario o occasionale (una tantum), non riferito alle strette necessità vitali, diretto a risolvere gravi difficoltà derivanti da eventi o situazioni di carattere eccezionale e comunque finalizzato a soddisfare esigenze non coperte da altri servizi dell'amministrazione comunale o di altri Enti.

Art. 6 – Contributi finalizzati all'assistenza domiciliare

Il contributo economico finalizzato all'assistenza domiciliare è rivolto agli anziani soli e bisognosi.

Potranno essere ammessi al contributo anche altri cittadini le cui risorse di autonomia siano anche temporaneamente compromesse da situazioni personali, familiari e ambientali, con priorità alle persone e/o coppie sole, prive di familiari in grado di assicurare loro idoneo sostegno, e persone che risultano ad alto rischio di emarginazione, a partire dall'indicatore I.S.E.E. più basso.

Qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste pervenute, verrà stilata una graduatoria redatta sulla base delle seguenti priorità:

- a) persona e/o coppia priva di parenti residenti nel Comune o nelle vicinanze;
- b) più basso indicatore I.S.E.E.

Art. 7 – Risorse impiegate

L'attivazione degli interventi elencati al precedente art. 3 è finanziata con risorse proprie del Comune e con risorse trasferite da livelli superiori di Governo (Stato , Regione, etc.), nonché dagli apporti delle organizzazioni del privato sociale e della società civile.

Titolo III procedimento

Art. 8 - Procedimento

Gli interventi a favore dei richiedenti sono disposti, nei limiti delle risorse finanziarie previste in bilancio, con atto del Responsabile di Settore, su richiesta avanzata dell'interessato, dai servizi istituzionali competenti, da associazioni ed enti no profit operanti in campo sociale, dai patronati e dalle organizzazioni sindacali, fermo restando l'obbligo, per il destinatario degli interventi o persona da lui delegata, di presentare la modulistica predisposta dall'ufficio debitamente compilata e firmata di cui all'art 10.

L'Assistente sociale, responsabile del caso, istruisce la domanda, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta di intervento concernente la misura della prestazione da erogare.

Nell'istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente e di quello degli eventuali parenti obbligati per legge agli alimenti.

La relazione dell'assistente sociale è inoltrata al Responsabile del Settore.

Sull'accoglimento della richiesta, sull'entità dell'intervento e sulla graduazione delle risorse disponibili, dovrà essere necessariamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Giunta Comunale, previo parere della Commissione di cui all'articolo successivo.

In caso di interventi indifferibili ed urgenti, il Responsabile del Settore procede acquisito il solo parere della Giunta Comunale. In tali ipotesi l'assistente sociale responsabile del caso, nell'istruttoria della domanda e nella relazione prevista, valutando dettagliatamente lo stato di particolare bisogno, specifica i motivi di indifferibilità e urgenza dell'intervento .

Saranno privilegiati gli interventi inseriti in un piano articolato di recupero dell'autonomia dell'individuo e di superamento delle difficoltà contingenti.

Di norma, gli interventi saranno attivati entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, fatta salva la sospensione del procedimento in relazione ad accertamenti suppletivi od all'acquisizione di documentazione integrativa.

L'esito positivo o negativo del procedimento, ovvero la sospensione dei termini, saranno

tempestivamente comunicati all'utente.

Gli interventi saranno sottoposti a revisione nel caso di comunicazione da parte del richiedente di variazioni della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare;

Art. 9 – Commissione di valutazione

Al fine di integrare gli elementi di conoscenza disponibili e raccordare le azioni di sostegno messe in atto o attivabili da parte di enti istituzionali preposti, gli interventi di sostegno alla persona di cui all'art.3 dovranno essere sottoposti preventivamente al vaglio della Commissione Comunale Sanità, Politiche sociali e Contributi.

Alla seduta della Commissione partecipa l'Assistente Sociale responsabile del caso, l'Assessore ai Servizi Sociali e il Responsabile del Servizio anche con funzioni di Settore; Inoltre potranno essere chiamati ad integrare la Commissione, gli enti ed associazioni operanti in campo sociale, qualora vengano esaminate le situazioni di persone e/o famiglie già seguite dagli enti ed associazioni stesse, onde realizzare un'azione di rete con interventi coordinati e non sovrapposti.

La commissione formula il proprio parere sull'accogliibilità della richiesta, sull'entità dell'intervento e sulle priorità da assegnare in rapporto alle risorse disponibili. Il parere della commissione ha carattere non vincolante.

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda

L'accesso agli interventi di cui al presente regolamento è subordinato:

a) alla presentazione al Comune, da parte del richiedente, della domanda (debitamente sottoscritta), utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente, unitamente a:

- dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello-tipo approvato, conformemente alle relative istruzioni per la compilazione, con D.P.C.M. 18/5/2001, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al successivo art. 11 e corredata dell'attestazione di presentazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 109/1998 integrato con le modifiche dal D. Lgs. n. 130/2000;

- attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. relativa al calcolo dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E.;

- fotocopia di valido documento di riconoscimento.

b) al possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 13;

Nella domanda il richiedente:

a) dichiarerà di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, potranno essere sia eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche avvalendosi dei dati a disposizione di altri Enti, sia effettuate verifiche sulle situazioni reddituali e patrimoniali presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, tramite l'Ufficio di Polizia Municipale o la Guardia di Finanza; il Comune può richiedere, altresì, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità e di eventuali integrazioni da apportare;

b) esprimerà il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della L. n. 675/1996 e successive modificazioni;

c) si impegnerà a comunicare eventuali variazioni della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare che comportano una modifica dell'I.S.E.E., presentando una nuova dichiarazione sostitutiva unica. La nuova dichiarazione sostitutiva unica sostituirà quella precedente, con decorrenza dal mese successivo a quello di rilascio dell'attestazione da parte dell'I.N.P.S. relativa al calcolo dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E., a valere per i componenti del nucleo familiare compresi nella dichiarazione e per tutte le prestazioni sociali agevolate richieste.

Titolo IV – criteri di accesso

Art 11 - Criteri per la determinazione dell'I.S.E.E.

Per l'accesso agli interventi previsti nel presente regolamento rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) determinato con riferimento all'intero nucleo familiare così come definito al successivo articolo, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

L'indicatore della situazione equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (determinato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001 e il venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata:

NUMERO DEI COMPONENTI	PARAMETRO
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- a) maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- b) maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- c) maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, o di invalidità superiore al 66%;
- d) maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e/o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e/o di impresa nei termini suddetti.

Art. 12 – Composizione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello di cui all'art. 1 bis del D.P.C.M. n. 221 del 7/5/1999 integrato con le modifiche dal D.P.C.M. n. 242 del 4/4/2001.

Art.13 – Requisiti per l'accesso agli interventi

Hanno titolo all'assistenza economica le persone e i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) si trovino in uno stato di particolare bisogno economico e/o sociale
 - b) siano residenti nel comune di Lari, salvo che per gli interventi indifferibili ed urgenti
- Le "soglie" di accesso agli interventi di sostegno economico di cui all'art. 3 del presente regolamento sono stabilite nel modo seguente:

A) Contributi economici continuativi:

- per valori I.S.E.E. fino a euro 3.620,00 - massimo euro 258,00 /mensile;
- per valori I.S.E.E. da euro 3620,01 a euro 5164,00 - massimo euro 155,00/mensile;
- per valori I.S.E.E. da euro 5.164,01 a euro 6.198,00 - massimo euro 78,00/mensile;

B) Contributi economici una-tantum

per valori I.S.E.E. fino a euro 6.198,00 - massimo euro 517,00;

C) Erogazione di buoni acquisto per generi alimentari e/o di prima necessità;

- per valori I.S.E.E. fino a euro 3.620,00 - massimo euro 258,00/mensile;
- per valori I.S.E.E. da euro 3.620,01 a euro 5.164,00 - massimo euro 155,00/mensile;
- per valori I.S.E.E. da euro 5.164,01 a euro 6.198,00 - massimo euro 78,00/mensile;

D) Contributi economici finalizzati all'assistenza domiciliare;

per valori I.S.E.E. fino a euro 6.198,00 - massimo euro 258,00/mensili;

In via eccezionale, su relazione motivata dell'assistente sociale, potranno essere ammessi agli interventi di cui alle lettere A, B, C e D anche soggetti con indicatore ISEE superiore ai limiti previsti, in ragione di particolari situazioni sociali o di interesse collettivo. Per le medesime motivazioni gli importi mensili dei contributi indicati potranno essere aumentati. La verifica e l'eventuale "riparametrazione" delle fasce, è rimessa alla competenza della Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale Sanità Politiche sociali e Contributi o su iniziativa della stessa.

Art. 14 – Obblighi dei beneficiari degli interventi

Gli interventi economici sono erogati per un periodo continuativo massimo di un anno; è peraltro possibile procedere al rinnovo del beneficio concesso, per un periodo di ulteriori sei mesi, dietro verifica della permanenza dei requisiti di accesso.

Gli interventi concessi sono in genere collegati ad adempimenti e/o comportamenti a carico del beneficiario, che è tenuto ad ottemperarvi; il mancato rispetto di quanto

indicato comporta la sospensione automatica dei benefici concessi fino a nuovo provvedimento.

Qualora l'interessato non produca la documentazione richiesta per la verifica suddetta, l'intervento economico verrà automaticamente sospeso.

Gli interventi economici saranno sottoposti a "revisione" nel caso di comunicazione da parte del richiedente di variazioni della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare che comportano una conseguente modifica dell'I.S.E.E. calcolato, mediante presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica. La nuova dichiarazione sostitutiva unica sostituirà quella precedente, con decorrenza dal mese successivo a quello di rilascio dell'attestazione da parte dell'I.N.P.S. relativa al calcolo dell'I.S.E. e dell'I.S.E.E., a valere per i componenti del nucleo familiare compresi nella dichiarazione.

Titolo V – verifiche - ricorsi

Art. 15 – Accertamenti e verifiche

Come previsto dal D.Lgs. 109/98 e successive e modifiche, il Comune può eseguire controlli diretti a ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'intervento, anche avvalendosi dei dati a disposizione di altri Enti ed effettuare verifiche sulla situazione reddituale e patrimoniale presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, tramite l'Ufficio di Polizia Municipale o la Guardia di Finanza; il Comune può richiedere, altresì, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità e di eventuali integrazioni da apportare;

Art. 16 - Ricorsi

Il richiedente la cui domanda non sia stata accolta può presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo della pratica. Possono altresì ricorrere al Sindaco, nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza, sospensione o riduzione dell'intervento. Di tale facoltà è data informazione al momento della comunicazione dell'esito del procedimento. L'ufficio comunale competente effettuerà apposita istruttoria, svolgendo i necessari accertamenti ed acquisendo il parere della Commissione Comunale di cui al precedente art. 9. Su tali ricorsi, entro due mesi, dall'istanza del richiedente, verrà emessa apposita determinazione del Responsabile di Direzione dell'Area competente che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

Art. 17 - Controlli

I beneficiari, le cui dichiarazioni risultino mendaci e non riconducibili a meri errori materiali, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e alle eventuali spese, relativamente ai contributi economici concessi;

Titolo VI disposizioni finali – decorrenza - pubblicità

Art. 18 – Ulteriori interventi assistenziali di natura economica

Nel caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, l'Assistente Sociale predispone proprie proposte di intervento da sottoporre all'esame della Commissione Comunale di cui all'art.9 .

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate successivamente sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso agli interventi previsti nel presente regolamento. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 20 – Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Art. 21 – Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990 sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.